



Scuola Superiore della Magistratura
Regolamento per la formazione dell'albo dei docenti e l'individuazione dei collaboratori
**(modificato con delibere del Comitato direttivo del 17 aprile 2020 - verbale n. 11
e del 4 giugno 2021 – verbale n. 22)**

Il Comitato Direttivo

visti gli artt. 1, terzo comma, 2, terzo comma, 3, secondo comma, e 5, secondo comma, d.lgs. 30 gennaio 2006, n. 26, concernenti l'autonomia gestionale e didattica e la potestà regolamentare della Scuola superiore della magistratura;

visti gli artt. 5, secondo comma, 12, primo comma lett. d), e 24, primo comma, d.lgs. 30 gennaio 2006, n. 26, concernenti la tenuta e l'aggiornamento dell'albo dei docenti presso la Scuola superiore della magistratura;

visto l'art. 20, terzo comma, d.lgs. 30 gennaio 2006, n. 26, il quale prevede che nella sessione di formazione dei magistrati ordinari in tirocinio effettuata presso le sedi della Scuola, i tirocinanti siano assistiti da «tutori che assicurano anche l'assistenza didattica», scelti tra i docenti dei corsi;

visto l'art. 16 dello Statuto adottato in data 6 febbraio 2012, il quale prevede: «Per lo svolgimento delle proprie attività la Scuola si avvale di esperti formatori, scelti tra magistrati, docenti universitari e avvocati con comprovata qualificazione professionale ed esperienza organizzativa e formativa, nonché tra altri esperti qualificati, individuati dal comitato direttivo secondo quanto previsto dal regolamento, per i compiti da questo previsti o delegati dai responsabili di settore»;

visto l'art. 17 dello Statuto adottato in data 6 febbraio 2012, il quale prevede che «Il Comitato direttivo può adottare, [...] uno o più regolamenti al fine di disciplinare [...] l'attività didattica»;

approva il seguente

**REGOLAMENTO PER FORMAZIONE DELL'ALBO DEI DOCENTI E
L'INDIVIDUAZIONE DEI COLLABORATORI**

SEZIONE PRIMA

Albo dei docenti

Art. 1 - Albo dei docenti

E' istituito presso la Scuola superiore della magistratura l'albo dei docenti, gestito con sistemi

informatici nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente il trattamento dei dati personali.

Possono essere iscritti nell'albo magistrati anche a riposo, docenti universitari anche a riposo e avvocati di comprovata qualificazione, nonché altri esperti qualificati.

Il comitato direttivo approva, con propria deliberazione, le modalità tecniche di tenuta dell'albo dei docenti.

Art. 2 - Iscrizione nell'albo dei docenti

Il comitato direttivo approva, con apposita deliberazione, le modalità tecniche di acquisizione delle dichiarazioni di disponibilità all'iscrizione nell'albo dei docenti anche tramite sistemi telematici nonché le modalità di cancellazione a richiesta dell'interessato.

L'albo dei docenti è formato sulla base delle disponibilità fatte pervenire alla Scuola secondo le modalità di cui al comma 1.

Il Comitato direttivo esamina le dichiarazioni di disponibilità pervenute al fine di accertare il possesso dei requisiti e dispone l'iscrizione. L'aggiornamento delle iscrizioni avviene con le modalità di cui all'art. 5.

Il comitato direttivo si riserva di iscrivere d'ufficio singoli docenti di comprovata capacità didattica ed elevata specializzazione ovvero dotati di specifica professionalità in settori anche non giuridici occorrente per l'attuazione dei programmi didattici.

Art. 3 - Dichiarazione di disponibilità e contenuto dell'albo dei docenti

L'albo dei docenti è suddiviso per aree disciplinari secondo le determinazioni del Comitato direttivo.

Al momento della dichiarazione di disponibilità ciascun interessato indica una o più aree disciplinari e ha facoltà di specificare uno o più settori scientifici e/o professionali.

Al momento della dichiarazione di disponibilità ciascun interessato specifica se è disponibile ad assumere le funzioni di esperto formatore di cui alla Sezione seconda ovvero quelle di tutore di cui alla Sezione terza del presente regolamento.

In corrispondenza al nominativo di ogni docente iscritto nell'albo ai sensi dell'art. 2 devono essere inseriti il titolo professionale e i recapiti personali.

La Scuola cura l'aggiornamento dei dati di cui al comma precedente, annotando altresì i corsi e le altre attività in cui il docente sia stato impegnato, suddivisi anno per anno e con la precisazione se svolti in sede centrale o decentrata. Annota altresì i risultati delle valutazioni di cui all'articolo successivo.

Art. 4 - Valutazione dei docenti

Il Comitato direttivo approva una scheda da sottoporre con modalità telematiche ad ogni singolo partecipante ai corsi organizzati in sede centrale per la valutazione della capacità didattica e dell'apporto formativo di ogni singolo docente.

La compilazione della scheda di valutazione è condizione necessaria per il rilascio dell'attestazione di frequenza del corso.

La scheda di valutazione può essere consultata e utilizzata solamente ai fini e secondo le modalità

previsti dal presente regolamento.

Il Comitato direttivo può comunicare ai singoli docenti i dati complessivi delle rispettive valutazioni.

Art. 5 - Aggiornamento dell'albo dei docenti

L'albo è aggiornato dal Comitato direttivo in base alle nuove disponibilità fatte pervenire alla Scuola e alla valutazione di ciascun docente tenuto conto anche del giudizio contenuto nelle schede compilate dai partecipanti al corso.

Art. 6 - Scelta dei collaboratori¹

1. I docenti chiamati a svolgere attività di insegnamento sono scelti dal Comitato direttivo anche su proposta dei responsabili del settore competente tra i nomi iscritti nell'albo – salvo quanto previsto all'art. 2, comma 4- e tenendo conto delle valutazioni eventualmente riportate in precedenza.

2. Salvi i casi di specifiche esigenze formative e/o metodologiche, ciascun docente non può essere chiamato a svolgere attività di insegnamento per più di quattro incarichi per ciascun anno. A tal fine non si tiene conto dei corsi tenuti in sede decentrata.

3. Il Comitato direttivo può deliberare di derogare al criterio di turnazione di cui al comma precedente solo in caso di specifiche ed eccezionali esigenze formative e/o metodologiche. L'eventuale deliberazione è annotata in corrispondenza al nominativo del docente”.

Art. 6 bis - Condizioni soggettive ostative al conferimento dell'incarico ai magistrati²

1. Per i magistrati ordinari sono condizioni soggettive ostative al conferimento dell'incarico di collaborazione la pendenza del procedimento penale a seguito di iscrizione nominativa nel registro degli indagati, oppure la richiesta di fissazione dell'udienza di discussione orale nell'ambito di un procedimento disciplinare, ovvero l'inizio della procedura di trasferimento d'ufficio, con l'invio della relativa comunicazione all'interessato, nel caso previsto dalla seconda parte del primo capoverso dell'art. 2 r.d.lgs. 31 maggio 1946 n. 511, quando la pendenza di detti procedimenti, per la gravità del fatto o per la relazione tra il fatto e la natura dell'incarico, pregiudica per ciò solo la credibilità del magistrato o il prestigio dell'ordine giudiziario.

2. Sono immediatamente revocati gli incarichi di collaborazione conferiti a magistrati sottoposti alle misure della custodia cautelare in carcere, degli arresti domiciliari e/o della sospensione dalle

¹ Articolo modificato con delibera del Comitato direttivo del 4 giugno 2021.

² Articolo introdotto con delibera del Comitato direttivo del 17 aprile 2020.

funzioni e dallo stipendio e ai magistrati condannati, anche in primo grado.

3. Non possono essere conferiti incarichi di collaborazione ai magistrati che sono stati condannati con sentenza definitiva per delitto non colposo negli ultimi 10 anni, oppure sanzionati disciplinarmente negli ultimi cinque anni computati a decorrere dalla sentenza definitiva e/o trasferiti d'ufficio in via cautelare negli ultimi tre anni computati a decorrere dalla data di pronuncia di tale provvedimento cautelare, eccettuato il caso in cui il trasferimento sia stato disposto in forza degli articoli 18 e 19 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, ovvero per incompatibilità ai sensi dell'articolo 2 r.d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511, in quest'ultimo caso si applica il disposto del comma 1.

4. Il Comitato direttivo ha facoltà di derogare al divieto di cui al comma 3 in relazione alla natura dei fatti oggetto del procedimento disciplinare.

5. Il Comitato direttivo, anche oltre i termini temporali di cui al precedente comma 3, mantiene integro il proprio potere valutativo e può escludere la collaborazione quando la condanna per delitto non colposo o la condanna disciplinare, per la gravità del fatto o per la relazione tra il fatto e la natura dell'incarico, possono pregiudicare per ciò solo la credibilità del magistrato o il prestigio dell'ordine giudiziario.

Art. 6 *ter* - Obbligo di comunicazione ³

1. All'atto dell'accettazione dell'incarico, i magistrati ordinari sono tenuti a dichiarare, utilizzando il modulo predisposto dal Comitato direttivo, che non esistono le condizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 6 bis e a comunicare eventuali condanne per delitto non colposo o condanne in sede disciplinare intervenute oltre il periodo di cui al comma 3 dell'articolo 6 bis.

2. I magistrati ordinari devono dare immediata comunicazione al Comitato direttivo se, nel periodo intercorrente tra l'accettazione dell'incarico e il suo espletamento, sono raggiunti da provvedimenti di condanna, anche non definitiva, in esito a un procedimento penale o disciplinare, o da provvedimenti di applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, da decisioni civili o da provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa, o sono sottoposti a procedimento penale o disciplinare.

Art. 6 *quater* - Docenti non magistrati ⁴

1. Ai docenti non magistrati si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 bis e 6 ter in quanto compatibili.

³ Articolo introdotto con delibera del Comitato direttivo del 17 aprile 2020.

⁴ Articolo introdotto con delibera del Comitato direttivo del 17 aprile 2020.

Art. 6 *quinquies* - Formazione decentrata ⁵

1. Le disposizioni di cui agli articoli 6 bis, 6 ter e 6 quater si applicano, in quanto compatibili, alla procedura per la nomina dei formatori decentrati.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 6 bis, 6 ter e 6 quater si applicano anche agli incarichi di collaborazione conferiti in sede territoriale da parte dei formatori decentrati.

Art. 7 - Accesso all'albo dei docenti

L'elenco dei nominativi iscritti nell'albo dei docenti è pubblico. Ogni altro dato risultante dall'albo è invece riservato ai soli componenti del Comitato direttivo.

SEZIONE SECONDA

Esperti formatori

Art. 8 -1 Esperti formatori

Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, i responsabili di settore possono avvalersi della collaborazione di esperti formatori nominati dal Comitato direttivo. Gli esperti formatori sono scelti fra gli iscritti nell'albo dei docenti garantendo un ampio pluralismo culturale e scientifico.

Gli esperti formatori sono nominati in funzione del raggiungimento di un determinato obiettivo didattico. Costituiscono obiettivo didattico:

la programmazione di uno o più corsi nell'ambito di un anno didattico;

la programmazione dell'attività di tirocinio dei magistrati vincitori di concorso;

la gestione di programmi di cooperazione con altri enti o istituzioni di formazione anche di rilievo internazionale;

la realizzazione di pubblicazioni o approfondimenti di carattere scientifico o metodologico;

ogni altro specifico evento o attività formativo per il quale il Comitato direttivo ritenga opportuno procedere alla individuazione di uno o più esperti formatori.

È possibile assegnare più obiettivi didattici al medesimo esperto o nominare più esperti per il medesimo obiettivo. L'incarico può essere rinnovato, ma indipendentemente dal numero di incarichi assegnati non si può essere esperti formatori continuativamente per più di tre anni.

Al termine dell'incarico l'esperto formatore trasmette al Comitato direttivo una sintetica relazione sull'obiettivo didattico.

Art. 9 - Funzioni degli esperti formatori

⁵ Articolo introdotto con delibera del Comitato direttivo del 17 aprile 2020.

Gli esperti formatori collaborano con i responsabili di settore nella determinazione del contenuto e delle metodologie dell'offerta didattica generale e dei singoli incontri di formazione rientranti nell'obiettivo didattico, nella individuazione dei docenti da proporre al Comitato direttivo, nella raccolta del materiale didattico, nel coordinamento dei corsi e in ogni altro compito loro demandato dai responsabili del settore competente.

SEZIONE TERZA

I tutori dei magistrati in tirocinio ordinario

Art. 10 - Tutori

Il Comitato direttivo individua, tra i docenti iscritti all'albo che abbiano indicato la loro specifica disponibilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, coloro cui affidare il ruolo di tutori dei magistrati in tirocinio durante le sessioni svolte presso la Scuola.

I tutori sono designati, con riguardo ai vari settori di formazione, in misura tale da garantire un rapporto tendenziale di uno ogni venti magistrati in tirocinio.

L'incarico di tutore non è contemporaneamente cumulabile con quello di esperto formatore.

L'incarico di tutore è reiterabile fino ad un limite massimo di sei incarichi complessivi.

Art. 11 - Compiti dei tutori

I tutori assicurano l'assistenza didattica ai magistrati in tirocinio sia nella fase ordinaria che in quella mirata; curano lo svolgimento delle attività formative anche mediante la gestione di seminari di approfondimento, esercitazioni pratiche ed altre soluzioni metodologiche individuate dal Comitato direttivo; collaborano con i responsabili di settore e gli esperti formatori nella sessione presso la Scuola.

SEZIONE QUARTA

Disposizioni comuni

Art. 12 - Rimborso spese e trattamento economico

I docenti, gli esperti formatori e i tutori dei magistrati in tirocinio hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio.

Il Comitato direttivo delibera in via generale sulla misura e sulle modalità dell'eventuale compenso da riconoscere ai collaboratori della Scuola.

Art. 13 - Rapporti con il Consiglio superiore della magistratura

Il Comitato direttivo comunica al Consiglio superiore della magistratura l'individuazione dei

collaboratori della Scuola appartenenti all'ordine giudiziario anche ai fini delle eventuali autorizzazioni previste dai relativi regolamenti.

SEZIONE QUINTA

Disposizioni transitorie

Art. 14 - Individuazione degli esperti formatori

Per l'individuazione degli esperti formatori non è richiesto il requisito dell'iscrizione nell'albo dei docenti per il primo periodo di attività della Scuola e fino all'attivazione informatica dell'albo medesimo.

Roma, 17 aprile 2020